
Aggiornate al 10 gennaio 2022

LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE



REDATTE AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E AGGIORNATE, DA ULTIMO, AL
DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221, AL DECRETO-LEGGE 30
DICEMBRE 2021, N. 229 E AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1



**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport**

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI.....	4
3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO.....	5
4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	8
5. INFORMAZIONE	10
6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI	10
7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	12
8. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE	12
9. SANZIONI.....	13
10. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19.....	13
ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PRESENZA DI OPERATORI SPORTIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO E RELATIVE DISPOSIZIONI, ULTERIORI RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19	14
ALLEGATO 2.....	15
ALLEGATO 3 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO ED ESEMPI PRATICI.....	16
ALLEGATO 4 DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO	17
ALLEGATO 5 DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE	19
ALLEGATO 6 DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'INTERNO DI LUOGHI CHIUSI	22

1. PREMESSA

Tenuto conto dell'esito dei monitoraggi effettuati nel tempo dal Dipartimento per lo sport, che hanno fatto emergere da parte dei gestori la sostanziale corretta applicazione delle misure di prevenzione previste nei protocolli, e in considerazione del recente andamento della curva epidemiologica e dell'introduzione di nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus, si ritiene utile fornire col presente documento indicazioni aggiornate, più dettagliate e prescrittive, volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico.

Le indicazioni, di carattere generale e unitario, sono da intendersi temporanee e strettamente legate all'emergenza epidemiologica. Il presente documento, qualora necessario, potrà essere ulteriormente declinato, per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi.

A tali indicazioni devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.

Nell'attuale quadro normativo, il presente documento aggiorna pertanto le linee guida del 3 dicembre 2021, elaborate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce delle precedenti linee guida del 22 ottobre 2020, del 5 marzo 2021, del 1° giugno 2021, del 6 agosto 2021 e del 4 ottobre 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana.

In particolare:

- Il combinato disposto dell'[art. 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221](#) e dell'[art. 1, comma 4, lettera c\) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229](#), prevede che a partire dal 10 gennaio 2022 sia necessaria la certificazione verde cd "rafforzata" di cui all'[art. 9, comma 2, lettere a\), b\), c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'accesso, sia al chiuso che all'aperto, a piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'[articolo 6 del medesimo decreto-legge](#), nonché la pratica di sport di squadra e di contatto anche all'aperto, con esclusione dall'obbligo di certificazione per le persone di età inferiore ai dodici anni o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. La medesima certificazione è necessaria per l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione in questo caso anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Per l'accesso ai medesimi spazi per motivi di lavoro, resta valido quanto disposto ai punti successivi.
- Fino al 14 febbraio 2022, resta in vigore l'art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il [decreto-legge 21 settembre 2021, n.127](#) che prevede che per **chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. **La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a**

qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

- Il [decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1](#), introduce l'obbligo vaccinale per le persone che abbiano compiuto i 50 anni, e all'art. 1, integra il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con l'art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro); pertanto, **a partire dal 15 febbraio 2022 alle persone che abbiano compiuto 50 anni ricadenti nell'obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde “rafforzata”).**
- L'art. 5, comma 1, lettera b) del [decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#) rende possibile, per i soggetti possessori della certificazione verde cd. “rafforzata”, di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b), c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, di svolgere in arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca.

2. DEFINIZIONI

Per **operatore sportivo** si intende sia chi pratica l'attività sia le persone autorizzate a frequentare l'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc.). La definizione, per estensione concettuale, include ogni professionista in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive (L22) ovvero del corso di studio in Scienze Motorie e Sportive (classe 33 ex D.M. 509/99) o lauree magistrali/specialistiche in Scienze Motorie o Diploma ISEF.

Per **sito sportivo** si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. La definizione include anche i **centri di attività motoria** che indicano indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, il cui coordinamento, la direzione o la gestione delle attività fisico-motorie è svolto da soggetti in possesso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM 68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM 67) o in Management dello sport (LM 47) ovvero, in via subordinata, del diploma ISEF o di laurea triennale in Scienze motorie e sportive (L22) ovvero del corso di studio in Scienze motorie e sportive (classe 33 ex DM 509/99).

Le indicazioni delle presenti linee guida si applicano anche alle cosiddette “**palestre della salute**” ovvero a centri analoghi, idonei ad accogliere cittadini in fase post riabilitativa o con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate (cardiopatici, broncopneumopatici, diabetici, nefropatici...) per lo svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico, nonché agli altri spazi dove è possibile fare dell'esercizio fisico, anche al fine di contrastare gli effetti negativi della sedentarietà,

tarato alla propria condizione con caratteristiche che lo rendono idoneo ad ottimizzarne i benefici ricavati in termini di salute, minimizzando i possibili rischi (cfr. a titolo esemplificativo quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 del Veneto).

Per **organizzazione sportiva** si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell'[art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#) e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'[art. 5, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242](#) e s.m.i.; società di cui alla legge 23 marzo 1981, n.91; gruppi sportivi di cui all'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78) ovvero, in assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza).

La **formazione a distanza** (FAD) è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto formativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo.

Il **lavoro agile** è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla localizzazione geografica, facilitato dall'uso di strumenti informatici e telematici e caratterizzato da una flessibilità sia nell'organizzazione che nella modalità di svolgimento.

3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 che integra il precedente protocollo del 14 marzo 2020, indica le misure condivise tra Governo e sindacati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, fornendo le necessarie raccomandazioni alle imprese. In accordo con il Governo, il Ministero della salute ha sottoscritto, il 6 aprile 2021, il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

L'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che "deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari".

L'atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), che è un obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva, il quale dovrà adottare una serie di azioni per integrare il DVR e prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico

competente, essa dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall'Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS).

In assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero che pratica altre attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, dovrà:

- a) fornire ai propri operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate sulla base anche delle presenti linee-Guida guida;
- b) predisporre specifici codici di condotta, che tutti gli operatori sportivi saranno tenuti a conoscere e rispettare;
- c) impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere al sito sportivo.

È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni sportive.

I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:

- a) individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;
- b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
- c) individuazione delle fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l'organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
- d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è **l'analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo**, dell'organizzazione dell'attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.

I rischi secondari – ovvero, tra gli altri:

- quelli derivanti da nuova organizzazione del lavoro/attività sportiva,
- riduzione e maggiore distanziamento degli operatori sportivi,
- l'effettuazione di attività condotte singolarmente invece che in compresenza con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell'evento infortunistico e di attuazione dell'azione di soccorso,
- il declassamento di aree a rischio specifico d'incendio da area presidiata ad area non presidiata,
- la ridotta azione di controllo di processo derivante dalla ridotta presenza di operatori,

- il pericolo di lavoro/attività sportiva in solitudine

saranno tenuti nella dovuta considerazione nella definizione della nuova organizzazione dell'attività sportiva all'interno del sito.

Si possono prevedere le seguenti fasi:

- a) analisi dell'organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto;
- b) individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con lavoro agile, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
- c) individuazione dei percorsi degli operatori sportivi, nonché di eventuali accompagnatori;
- d) classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
- e) analisi del layout dei luoghi classificati e degli sport;
- f) individuazione del personale che opera all'esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;
- g) verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
- h) analisi dei mezzi di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento, e analisi dei rischi secondari;
- i) cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.

Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà **individuare in via prioritaria attività** in presenza:

- su unico turno di attività/espletamento;
- su più turni di attività /espletamento;
- con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
- con modalità di svolgimento particolari.

Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo, accesso ai locali/spazi di pratica motoria/sportiva, accesso alle aree comuni e agli altri luoghi, accesso ai servizi igienici.

Fondamentale dovrà essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la tutela della salute pubblica.

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio e non vanno intese come tra loro alternative, ma costituiscono **dotazioni minime** ai fini della prevenzione del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica.

Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio nel proprio sito sulla base dei criteri indicati anche nel precedente paragrafo 3 e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di **un'accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi** (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).

Fermo restando l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente, e **del possesso della certificazione verde COVID-19** per le persone che accedono al sito per lavoro o, per i siti al chiuso, anche per chi deve praticare attività sportiva, **per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo occorre, quindi:**

- **riorganizzare le attività** con l'obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi, (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti;
- **riorganizzare le mansioni/attività** in modo da ridurre il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o attività motoria ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività;
- limitare l'ingresso in struttura a **un solo accompagnatore** nel caso in cui l'attività motoria sia svolta da una persona di minore età o che necessita di accompagnamento e/o assistenza;
- **suddividere** gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
- determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
- organizzare un **sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia** degli stessi.

Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si attiene, per gli ambiti di propria competenza:

- a) ai [criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico](#) in data 15 maggio 2020 di cui all'allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020 ed eventuali successive integrazioni;
- b) alle diverse raccomandazioni [dell'Istituto Superiore di Sanità](#), a partire da quelle del 15 maggio 2020, relative alla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento;
- c) alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate:
 - modalità della prestazione di lavoro all'interno del sito sportivo;
 - distanziamento nelle varie fasi dell'attività sportiva;
 - gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;
 - revisione lay-out e percorsi;

- gestione dei casi sintomatici;
- pratiche di igiene;
- dare priorità al rientro degli operatori sportivi nei siti sportivi e accesso di persone terze;
- sistema dei trasporti;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine)
- costante igienizzazione delle mani attraverso l'uso di gel idroalcolico;
- pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature nei siti sportivi;

d) alle eventuali ulteriori indicazioni fornite a livello regionale in materia.

Il gestore del sito dovrà inoltre fornire una completa informazione a tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, campi da gioco, siano essi *indoor* che *outdoor*). A tale scopo, è fortemente consigliato stampare e affiggere la locandina denominata “Lo sport in sicurezza”, allegata alle presenti linee guida, e rendere disponibile eventuale materiale informativo predisposto dalle competenti Autorità di governo.

Si invitano inoltre i gestori ad organizzare corsi di formazione del personale, che potranno essere tenuti da formatori sanitari e di RSPP, al fine di fornire le necessarie raccomandazioni d'uso e direttive di protezione, prevenzione e precauzione ai collaboratori e ai dipendenti.

I gestori sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID-19.

È fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc.

In ogni caso è **obbligatorio il tracciamento dell'accesso alle strutture** da parte di coloro che partecipano alle attività sportive proposte, attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno di regolamentare meglio l'accesso alle strutture anche con **appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti** o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc....) e, più in generale, di **contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni**, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei *droplet*. L'uso della prenotazione e l'evidenza delle compresenze in struttura permettono anche ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il rispetto delle regole.

Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di capienza **inferiore a 50 persone** in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall'obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi *web*, ma resta fermo l'obbligo del tracciamento, anche con prenotazione della lezione in anticipo e **registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo**, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc.

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea **all'interno della struttura** deve risultare dalla considerazione di **12 mq per persona**, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell'intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento. Si ricorda che le persone all'interno della struttura dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine) e rispettare il distanziamento interpersonale previsto.

Per quanto riguarda **attività e corsi di gruppo**, il numero massimo di cui sopra è **5 mq per persona**, prendendo in considerazione l'ampiezza dell'ambiente in cui l'attività viene svolta.

5. INFORMAZIONE

Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto della disciplina sportiva di riferimento, **l'operatore sportivo** deve essere informato circa:

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti avuti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
4. l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
5. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione:
 - a) mantenere la distanza di sicurezza;
 - b) rispettare il divieto di assembramento;
 - c) osservare le regole di igiene delle mani;
 - d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche base le quali, in relazione alla tipologia di attività svolta nel centro/circolo/impianto sportivo, andranno integrate con le ulteriori indicazioni previste negli allegati:

- è obbligatorio **verificare il possesso della certificazione verde COVID 19 per l'accesso agli ambienti in cui è richiesto dalla normativa**;
- è consigliato **rilevare la temperatura** a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;

- è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la **mascherina protettiva** e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
- è necessario individuare **percorsi di ingresso e di uscita differenziati**;
- i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
- è obbligatorio **mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante** nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
- è obbligatorio mantenere sempre la **distanza interpersonale minima di 1 metro**;
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura incluse le zone di accesso e di transito;
- lavarsi frequentemente le mani;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli **indumenti** indossati per l'attività fisica, ma riporli **in zaini o borse personali**;
- bere sempre da **bicchieri monouso o bottiglie personalizzate**;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno degli spazi dedicati all'attività sportiva;
- ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione: procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
- predisporre un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- predisporre le indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- predisporre le specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (*smartphone, tablet, ecc*);

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

- di disinfettare i propri effetti personali e di non dividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
- di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

L'uso delle docce è consentito, salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine più restrittivo.

In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e sanificazione costante,

con l'utilizzo di prodotti disinfettanti, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.

Per quanto riguarda l'uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l'importanza del ricambio d'aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.

Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all'attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.

Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l'abbigliamento per l'allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accerterà inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio.

7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il presente Protocollo illustra le misure minime obbligatorie da adottare per il contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19. Gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) potranno tuttavia adottare ulteriori misure più restrittive, nonché fornire tutte le indicazioni che tengano conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.

Il presente Protocollo si applica anche a qualunque altra organizzazione, ente o associazione si occupi di esercizio fisico e benessere dell'individuo, comprese le cosiddette "palestre della salute" o altri spazi adibiti alla attività fisica o allo stimolo della motricità per bambini, anziani, persone con disabilità, persone in fase post riabilitazione o soggetti con patologie, anche corniche, non trasmissibili.

8. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE

Le indicazioni del presente protocollo, ed in particolare le disposizioni di cui all'allegato 1, costituiscono, salvo ulteriori verifiche di tipo ordinario, la base per i controlli da effettuarsi da parte degli organismi preposti.

Ferme restando le verifiche messe in atto dai competenti organi di controllo, tra cui le Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e le ASL, il Dipartimento per lo sport in accordo con gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) e le associazioni di categoria, promuove interventi e azioni di monitoraggio circa il rispetto delle misure contenute nel presente testo e raccoglie ogni 15 giorni gli esiti di dette attività e ogni altra informazione utile a monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nei siti sportivi.

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Inoltre, in base all'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, relativamente al controllo sulla validità delle certificazioni verdi per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, od anche di formazione o di volontariato, si rammenta che l'onere della verifica spetta al datore di lavoro o all'utilizzatore in caso di lavoratori in somministrazione.

Infine, l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, dispone che i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, (...) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.

Ulteriori informazioni sulle modalità di controllo sono fornite con disposizione delle autorità competenti, cui si rimanda, mentre sul processo di verifica delle Certificazioni Verdi sono disponibili [sul sito istituzionale dedicato](#).

9. SANZIONI

Si ricorda che il mancato rispetto delle misure previste, potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti (a titolo esemplificativo, l'inottemperanza all'obbligo, durante l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento o la violazione da parte della persona fisica di specifiche disposizioni normative, sono punibili con le sanzioni di legge).

10. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19

Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni. Si suggerisce comunque di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.

ALLEGATO 1
CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PRESENZA DI OPERATORI SPORTIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO E RELATIVE DISPOSIZIONI, ULTERIORI RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

CLASSE	NOME	DESCRIZIONE	ESEMPIO	OSSERVAZIONI	DISPOSIZIONI
A	Transito	Si prevede che le persone transitino senza fermarsi	Corridoio, atrio, parcheggio	In determinate condizioni può passare in classe B, sosta breve	Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina c) presenza termometro all'ingresso della struttura
B	Sosta breve	Si prevede che le persone sostino brevemente, al massimo 15 minuti	Hall, servizi igienici	In caso di attesa del proprio turno può passare in classe D, assembramento	Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina
C	Sosta prolungata	Si prevede che le persone sostino a lungo, comunque oltre 15 minuti, anche molte ore	Area di pratica delle attività sportive	In caso di necessaria compresenza l'area può passare in classe D	Obbligo: a) presenza dispenser b) presenza spray igienizzanti attrezzatura c) utilizzo mascherina, qualora non si stia effettuando attività fisica; d) certificazione verde prevista dalla norma.
D	Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente	Si prevede che le persone sostino in numero elevato in spazi delimitati, al chiuso o all'aperto. Può essere presente un "gate" di accesso (esempio bancone reception, porta di ingresso alla zona servizi igienici, cassa)	Reception, area timbratrice, self service, servizi ristoro, casse dei servizi ristoro, servizi igienici		È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi, e turnazioni b) presenza cartellonistica c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina e) certificazione verde prevista dalla norma.
E	Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente senza utilizzo di dispositivi di protezione	Si prevede che le persone sostino senza mascherina solo per mangiare e bere.	Servizi di ristoro, area pausa		È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi b) presenza cartellonistica e segnaletica per utilizzo posti/persona c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina e) certificazione verde prevista dalla norma.

ALLEGATO 2



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport

Lo Sport in sicurezza

All'interno del sito è obbligatorio adottare le seguenti misure di prevenzione:



ESSERE IN POSSESSO
DEL
GREEN PASS



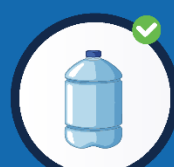
LAVARSI FREQUENTEMENTE LE
MANI, ANCHE ATTRAVERSO
APPOSITI DISPENSER DI GEL
DISINFETTANTE



OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA
MASCHERINA IN TUTTI GLI SPAZI
DEL SITO SE NON SI STA
EFFETTUANDO ATTIVITÀ FISICA



MANTENERE LA DISTANZA
INTERPERSONALE MINIMA DI
1 MT IN CASO DI ASSENZA DI
ATTIVITÀ FISICA



BERE SEMPRE DA BICCHIERI
MONOUSO O DA BOTTIGLIE
PERSONALI



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN
UN FAZZOLETTO EVITANDO IL
CONTATTO DELLE MANI CON
LE SECREZIONI RESPIRATORIE;
SE NON SI HA A DISPOSIZIONE
UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE
NELLA PIEGA INTERNA DEL
COMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI
CONDIVISI CON ALTRI GLI
INDUMENTI INDOSSATI PER
L'ATTIVITÀ FISICA. RIPORLI IN
ZAINI O BORSE PERSONALI E,
UNA VOLTA RIENTRATI IN CASA,
LAVARLI SEPARATAMENTE
DAGLI ALTRI INDUMENTI



MANTENERE LA DISTANZA
INTERPERSONALE MINIMA
ADEGUATA ALL'INTENSITÀ
DELL'ESERCIZIO, COMUNQUE
NON INFERIORE A 2 MT



GETTARE SUBITO IN APPOSITI
CONTENITORI I FAZZOLETTINI
DI CARTA O ALTRI MATERIALI
USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche:

METTERE A DISPOSIZIONE UN
"SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO
AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI"
(ES. FAZZOLETTI MONOUSO,
MASCHERINE/RESPIRATORI)



È VIETATO LO SCAMBIO DI DISPOSITIVI
(SMARTPHONE, TABLET, ECC.)
E DI ATTREZZI
TRA OPERATORI SPORTIVI E
PERSONE PRESENTI NEL SITO

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo di:



DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI
PERSONALI (BORRACCE, ECC.) E
L'ATTREZZATURA UTILIZZATA
DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA



ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE
ALL'ATTIVITÀ CHE SI ANDRÀ A SVOLGERE
O, IN ALTERNATIVA, UTILIZZARE GLI SPAZI COMUNI
PER CAMBIARSI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE,
MUNENDOSI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA
DEI PROPRI EFFETTI PERSONALI



NON TOCCARE OGGETTI
E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana.



sport.governo.it

ALLEGATO 3

CLASSIFICAZIONE¹ DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO ED ESEMPI PRATICI

La tabella propone di classificare le attività di pratica sportiva in classi di rischio via via crescente, sulla base della numerosità di soggetti coinvolti, sul tipo di interazione tra i soggetti e sull'ambiente in cui tali attività vengono svolte.

La classe di rischio non è univocamente definita dal tipo di disciplina sportiva ma va identificata volta per volta sulla base delle modalità di svolgimento della stessa, per esempio differenziando, tra le diverse fasi dell'allenamento, quelle che prevedono l'alternanza nell'utilizzo di attrezzature e tra quelle che possono essere svolte all'aperto o che necessitano di essere svolte al chiuso.

La valutazione del livello di interazione fra soggetti è generale e si applica a tutte le figure e ruoli impegnati nell'attività, siano essi atleti normodotati, paratleti, assistenti, preparatori atletici, allenatori, ecc.

Per ogni disciplina sportiva, la classificazione della specifica attività svolta (da classe da 1 a 8) va reiterata per ciascuna delle casistiche che possono presentarsi nella pratica e le azioni di mitigazione da porre in atto saranno specifiche per l'attività.

CLASSE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	Singoli all'aperto	Il singolo atleta svolge attività individuale all'aperto
2	Singoli al chiuso	Il singolo atleta svolge attività individuale al chiuso
3	A turni di accesso alla sede sportiva, all'aperto	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi all'aperto
4	A turni di accesso alla sede sportiva, al chiuso	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi al chiuso
5	Di squadra o singoli con campo separato	Due o più gruppi di atleti/squadre si affrontano senza toccarsi
6	A coppie, all'aperto o al chiuso	Due atleti interagiscono fisicamente sul campo con ripetuti contatti
7	Di squadra con campo condiviso	Due gruppi di atleti/squadre si affrontano con contatto frequente
8	Assembramento e/o contatto continuo	Molti atleti si assemprano nello stesso spazio in una fase della prestazione sportiva e/o nella pratica hanno un contatto continuo e molto ravvicinato con l'avversario

¹ La classificazione delle discipline è stata effettuata attraverso un self-assessment effettuato dai singoli Enti Sportivi e allegato al rapporto "Lo Sport riparte in sicurezza" pubblicato nel 2020 dal CONI, d'intesa con il CIP, la FMSI e il Politecnico di Torino, pubblicato sul sito www.sport.governo.it.

ALLEGATO 4

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO

Le seguenti disposizioni si applicano per la pratica in sicurezza delle attività sportive individuali, di contatto e di squadra da svolgersi all'aperto (in centri / circoli / impianti sportivi e non), ove consentite dalla norma.

Le misure di mitigazione del rischio previste (distanziamento, igiene delle mani, utilizzo di mascherine) possono essere di difficile attuazione in molti momenti della pratica sportiva, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica, da quella amatoriale a quella professionistica. In particolare, l'utilizzo di mascherine è spesso incompatibile con l'intensità dell'esercizio fisico e con il gesto sportivo.

Pertanto, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, meno utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che agiscano in modo coordinato per consentire una ripresa il più possibile sicura.

Anche all'aperto deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa.

Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla distanza di almeno un metro, preferibilmente due, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori, e, ove richiesto dalla normativa, indossino la mascherina.

Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, anche a livello amatoriale, all'aperto. Qualora si tratti di un'attività sportiva individuale (corsa, maratona, ginnastica, ecc.) è raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno due metri. Al termine dell'attività sportiva, individuale, di squadra, di contatto, è necessario, ove richiesto dalla normativa, indossare la mascherina e assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa.

Qualora l'attività sportiva venga svolta in spazi all'aperto di palestre, centri e circoli sportivi, si applicheranno le disposizioni generali del presente protocollo (sia per gli accessi che in relazione agli spazi al chiuso, quali spogliatoi, zone ristoro, transito, ecc.), mentre per le discipline sportive si applicheranno, ove opportuno, anche i protocolli delle diverse Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva.

L'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, dal 10 gennaio 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde cd. "rafforzata", di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con esclusione dall'obbligo di certificazione per le persone di età inferiore ai dodici anni o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, nonché per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 cd. "rafforzata", di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero

della salute, **l'accesso a piscine, centri natatori, centri benessere per le attività all'aperto, nonché la pratica di sport di squadra e di contatto all'aperto.**

Per l'accesso ai medesimi spazi per motivi di lavoro, resta valido, **fino al 14 febbraio 2022**, quanto disposto dall'art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, che prevede che, a partire dal 15 ottobre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. **Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1**, introduce l'obbligo vaccinale per le persone che abbiano compiuto i 50 anni, e all'art. 1, integra il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con l'art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro); pertanto, **a partire dal 15 febbraio 2022 alle persone che abbiano compiuto 50 anni ricadenti nell'obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde "rafforzata").**

Si raccomanda il rispetto della distanza di almeno un metro anche in contesti pre o post gara (foto, premiazioni o simili) e di evitare contatti non necessari alla pratica sportiva strettamente intesa in sport di squadra (es. momenti di festeggiamento durante la competizione).

ALLEGATO 5

DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai protocolli attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.

A partire dal 10 gennaio 2022, il combinato disposto dell'art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dell'art. 1, comma 4, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, impone l'estensione dell'uso della **certificazione verde "rafforzata"**, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, **per l'accesso, all'aperto e al chiuso, a piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive**, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e **per la pratica di sport di squadra e di contatto anche all'aperto**; sono esclusi dall'obbligo i soggetti di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il possesso della medesima **certificazione verde "rafforzata"** è previsto **dal 10 gennaio 2022 per l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce**, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, oltre che per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per l'accesso alle piscine pubbliche e private **per motivi di lavoro**, resta valido, **fino al 14 febbraio 2022**, quanto disposto all'art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, che prevede che, a partire dal 15 ottobre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. **Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1**, introduce l'obbligo vaccinale per le persone che abbiano compiuto i 50 anni, e all'art. 1, integra il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con l'art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro); pertanto, **a partire dal 15 febbraio 2022 alle persone che abbiano compiuto 50 anni ricadenti nell'obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde "rafforzata")**.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un'opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.
2. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno un metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest'ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
3. Prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
4. Prevedere l'accesso agli impianti tramite prenotazione.
5. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno un metro. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 "Pratiche di igiene negli spazi comuni"
6. Riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l'uso promiscuo degli armadietti.
7. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
8. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.
9. Calcolare la densità di affollamento in vasca con un **indice di 5 mq di superficie di acqua a persona** per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell'allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche.
10. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
11. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro tra persone non appartenentiallo stesso nucleo familiare o conviventi.
12. Al fine di garantire un livello di protezione dall'infezione, occorre assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/l; cloro combinato: minore o uguale a 0,40 mg/l; pH 6.5-7.5. Detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.
13. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni e PP.M. del 16 luglio 2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi

in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

14. È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.

15. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 "Pratiche di igiene negli spazi comuni".

16. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.

17. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie.

18. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.

19. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.

20. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.

21. Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell'acqua, al ricambio dell'aria, e altre disposizioni di dettaglio.

ALLEGATO 6

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'INTERNO DI LUOGHI CHIUSI

Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all'interno di centri/circoli sportivi.

A partire dal 10 gennaio 2022, l'art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, prevede che l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, sia limitato alle persone in possesso di certificazione verde "rafforzata", di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b), c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Tale disposizione vale anche per l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Per l'accesso alle palestre e altri luoghi al chiuso destinati all'attività sportiva e motoria **per motivi di lavoro**, resta valido, **fino al 14 febbraio 2022**, quanto disposto all'art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, che prevede che, a partire dal 15 ottobre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, introduce l'obbligo vaccinale per le persone che abbiano compiuto i 50 anni, e all'art. 1, integra il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con l'art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro); pertanto, a partire dal 15 febbraio 2022 alle persone che abbiano compiuto 50 anni ricadenti nell'obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde "rafforzata").

Tali disposizioni si applicano allo svolgimento in luoghi al chiuso di attività sportiva di qualunque livello, di attività sportiva di base e di attività motoria in genere.

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:

1. è consigliato rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
2. è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l'ingresso;

3. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
4. i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
5. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
6. nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a due dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l'utilizzo di disinfettante adeguato all'igienizzazione delle superfici dell'attrezzatura condivisa;
7. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di un metro;
8. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l'allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all'altro;
9. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
10. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante;
11. durante l'attività fisica o sportiva non di contatto è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a due metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
12. lavarsi frequentemente le mani;
13. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
14. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
15. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
16. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
17. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
18. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
19. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
20. non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno della palestra.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

1. procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;

2. un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
3. indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
4. specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
5. la sanitizzazione ad ogni cambio turno;

Sarà altresì vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo.

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

1. di disinfettare i propri effetti personali e di non dividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
2. di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa.